

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Prot. n. 76234 del 05.04.2024

### AVVISO PUBBLICO

**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Misura "Investimenti" - Bando Regionale 2024/2025 - Integrazioni e chiarimenti.**

A seguito di confronto con alcune associazioni di categoria che hanno formalmente proposto integrazioni e chiarimenti al Bando in oggetto, ritenute valide e condivisibili, e al fine di allargare la platea dei possibili beneficiari con l'obiettivo del pieno utilizzo della dotazione finanziaria PNSV 2024 assegnata a questa regione dal MASAF, si ritiene opportuno integrare il testo del Bando in oggetto come di seguito specificato (nuovo testo aggiunto in carattere **grassetto e sottolineato**) :

- **Pagina 10, 7° capoverso:**

- realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

*nota di chiarimenti: la realizzazione di un nuovo Fabbricato finalizzato alle operazioni di trasformazione dei prodotti vitivinicoli corrisponde, **per le aziende che non sono già titolari di uno stabilimento di trasformazione nella Regione (codice ICQRF)**, alla realizzazione di nuova cantina/unità di trasformazione, e pertanto sarà soggetto alle prescrizioni di capacità minime di vinificazione/stoccaggio e superficie vitata minima valide per la realizzazione di nuove cantine.*

- riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)

*nota di chiarimenti: il Riattamento di un struttura finalizzato alle operazioni di trasformazione dei prodotti vitivinicoli corrisponde, **per le aziende che non sono già titolari di uno stabilimento di trasformazione nella Regione (codice ICQRF)**, alla realizzazione di nuova cantina/unità di trasformazione, e pertanto sarà soggetto alle prescrizioni di capacità minime di vinificazione/stoccaggio e superficie vitata minima valide per la realizzazione di nuove cantine.*

- **Pagina 11, 1° capoverso:**

2a) Realizzazione o Riattamento di struttura fissa per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali.

*nota di chiarimenti: la realizzazione o riattamento di struttura fissa per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali è finanziabile esclusivamente se il beneficiario è già titolare di uno stabilimento di trasformazione nella Regione **o dimostri la produzione di vino attraverso la lavorazione di uve fresche o da mosto di uve anche da parte di terzi; inoltre si dovrà provare***

*L'incremento delle vendite di vino con risultati economici che giustificano l'intervento, nel rispetto della ragionevolezza della spesa dell'investimento.*

- **Pagina 12, 3° capoverso:**

Le cantine di nuova realizzazione dovranno avere una capacità minima di vinificazione e stoccaggio di Hl. 500 riferibile ad una superficie vitata minima di 7 ettari obbligatoriamente **condotta dal richiedente con titoli di proprietà o contratti di affitto o comodato d'uso registrati nei modi di legge (nel contratto di comodato deve essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del codice Civile); la validità di tali contratti deve coprire un periodo continuativo di almeno 10 anni dalla data di rilascio della domanda di aiuto.** Per impianti da realizzare nelle isole minori, nel territorio della DOC Etna e nella provincia di Messina, tenuto conto dell'alta frammentazione e polverizzazione della dimensione aziendale media, la capacità minima è di Hl. 200 e la superficie vitata aziendale minima è di 2 ettari, che dovranno essere obbligatoriamente **condotta dal richiedente con titoli di proprietà o contratti di affitto o comodato d'uso registrati nei modi di legge (nel contratto di comodato deve essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del codice Civile); la validità di tali contratti deve coprire un periodo continuativo di almeno 10 anni dalla data di rilascio della domanda di aiuto.** Per analoghe motivazioni e in un'ottica di rilancio del comprensorio, la suddetta deroga viene altresì applicata al territorio della DOCG "Cerasuolo di Vittoria", esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOCG stessa. Considerata l'esigua estensione, nel solo territorio della DOC Faro ed esclusivamente per le aziende che rivendicano la produzione ai sensi del disciplinare della DOC stessa, per la realizzazione di una nuova cantina la capacità minima di vinificazione e stoccaggio dovrà essere di Hl. 50 riferibile ad una superficie vitata minima aziendale di 1 ettaro obbligatoriamente **condotta dal richiedente con titoli di proprietà o contratti di affitto o comodato d'uso registrati nei modi di legge (nel contratto di comodato deve essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del codice Civile); la validità di tali contratti deve coprire un periodo continuativo di almeno 10 anni dalla data di rilascio della domanda di aiuto.**

- **Pagina 27, TABELLA - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI, Punto 6:**

Quantità commercializzata di vino confezionato ed etichettato superiore al 60% dell'intera produzione imbottigliata. Dato desumibile dal registro di vinificazione del portale SIAN - campagna viticola 2023-2024 ~~2022-2023~~

Il Dirigente Generale  
(Dario Cartabellotta)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi, dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93*

Il Dirigente del Servizio 2  
(Vincenzo Carlino)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi, dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93*

P.A.